

Comunicazione Prefettura ex art. 135  
D.Lgs. 267/2000

**COPIA WEB**  
**Deliberazione N. 4**  
**in data 17/01/2014**  
**Prot. N. 763**

# COMUNE DI ROSSANO VENETO

## PROVINCIA DI VICENZA

-----

### Verbale di Deliberazione della **Giunta Comunale**

#### OGGETTO:

**L.R. 7 SETTEMBRE 1982, N. 44. PIANO REGIONALE ATTIVITA' DI CAVA (PRAC)  
ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 2015 DEL  
04/11/2013. PRESENTAZIONE OSSERVAZIONE.**

L'anno **duemilaquattordici** addì **DICIASSETTE** del mese di **GENNAIO** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

|  | <b>Presenti</b> | <b>Assenti</b> |
|--|-----------------|----------------|
| <b>1. MARTINI MORENA</b> - Sindaco       | *               |                |
| <b>2. CAMPAGNOLO GIORGIO</b> - Assessore | *               |                |
| <b>3. MARINELLO UGO</b> “                | *               |                |
| <b>4. GANASSIN PAOLA</b> “               | *               |                |
| <b>5. ZONTA MARCO</b> “                  | *               |                |

Assiste alla seduta il **Segretario Comunale ZANON Dott. Giuseppe** .

**Il Sindaco MARTINI Dott.ssa Morena** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: L.R. 7 SETTEMBRE 1982, N. 44. PIANO REGIONALE ATTIVITÀ DI CAVA (PRAC) ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 2015 DEL 04/11/2013. PRESENTAZIONE OSSERVAZIONE.**

### LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2015 del 04/11/2013 avente per oggetto “L.R. 7 settembre 1982, n. 44, Norme per la disciplina dell’attività di cava” e s.m.i. Adozione del Piano Regionale Attività di Cava (PRAC);

**VISTI** gli elaborati che costituiscono il predetto PRAC, in particolare le Norme Tecniche Attuative (all. B alla D.G.R. n. 2015 del 04/11/2013) e la tavola 5.3.1 “Sabbia e Ghiaia – Ambiti Estrattivi” (parte all. C D.G.R. n. 2015 del 04/11/2013);

**PRESO ATTO** che per il sito dell’ex Cava Egaf (ora Biasuzzi) di Rossano Veneto, il PRAC:

- classifica il medesimo sito tra le “cave non estinte”;
- include il sito stesso nell’ambito estrattivo di completamento “VICENZA-TREVISO”, per il quale è consentita l’attività di cava per la coltivazione dei giacimenti di sabbia e ghiaia per un volume totale massimo autorizzabile di 0,8 milioni di mc, con i limiti e le condizioni indicate dall’art. 9 delle Norme Tecniche Attuative del PRAC medesimo;

**CONSIDERATO** che per il sito dell’ex Cava Egaf (ora Biasuzzi) di Rossano Veneto l’attività estrattiva è cessata da una decina d’anni, dato che con decreto del Dirigente Regionale n. 55 in data 15/02/2005 è stata denegata la richiesta di proroga dei termini, avanzata dalla ditta titolare, per l’ultimazione dei lavori di coltivazione della cava, e che con il medesimo decreto la ditta titolare è stata diffidata a concludere la ricomposizione ambientale della cava, come da progetto autorizzato e a smantellare e rimuovere gli impianti di lavorazione del materiale, presenti nell’area di cava fatto salvo quanto legittimato secondo disposizioni diverse da quelle previste dalla L.R. n. 44/1982;

**CONSIDERATO** inoltre che con decreto del Dirigente Regionale n. 97 in data 12/05/2006, è stata denegata la richiesta di proroga dei termini di cui alla diffida contenuta nel Decreto n. 55/2005, ed è stato intimato alla ditta titolare, ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 44/1982, di provvedere entro quattro mesi ad eseguire la ricomposizione e lo smantellamento suddetti e prevedendo, nel caso di inottemperanza, l’incameramento del deposito cauzionale l’attivazione dell’azione sostitutiva provvedendo d’ufficio, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 25 della medesima legge regionale;

**PRECISATO** che la Regione Veneto, con propria deliberazione di Giunta Regionale n. 3391 del 30/10/2007 ha ritenuto opportuno incaricare, per ragioni di prossimità al sito estrattivo, il Comune di Rossano Veneto di porre in essere l’azione sostitutiva finalizzata all’estinzione della cava, in quanto in Ente in posizione più favorevole sul territorio per garantire l’adeguata assiduità di presenza durante la predisposizione e l’attuazione dell’azione sostitutiva;

**CONSIDERATO** che a tutt’oggi la ricomposizione ambientale della cava non è stata attuata, a causa delle problematiche inerenti lo spostamento dell’impianto di betonaggio ubicato all’interno del sito, in particolare per quanto riguarda la legittimità di detto impianto, la quale è oggetto di contenzioso tra la Ditta e il Comune di Rossano Veneto (risulta tutt’ora

pendente un ricorso avanti al T.A.R. del Veneto, presentato dalla ditta Biasuzzi);

**EVIDENZIATO** che l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, a parte le questioni legate alla legittimità del suddetto impianto, ha più volte manifestato l'intenzione che il sito in questione sia destinato ad usi diversi dall'attività di cava, con preferenza ad attività collettive di carattere sociale, ricreativo e/o sportivo;

**RICHIAMATE** le previsioni urbanistiche attuate dal Comune di Rossano Veneto a seguito dell'emanazione della L.R. 11/2004, nello specifico il P.A.T. approvato con conferenza dei servizi in data 23/04/2013, ratificata con Deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 683 del 14/05/2013, le cui N.T.A. (art. 3.4.1 "Le azioni strategiche") per il sito in questione prevedono la "delocalizzazione dell'impianto di produzione di calcestruzzo situato nella cava di ghiaia ex-EGAF condotta dalla società Biasuzzi Concrete s.p.a. e Biasuzzi Cave s.p.a., con il conseguente recupero del sito a destinazioni sociali, collettive e sportive, di interesse sovra comunale" e visto altresì quanto indicato dall'art. 2.5.12 "Cave" dello stesso, che recita: *"Il Pat perseguendo la finalità di riqualificare porzioni di territorio comunale soggette ad alterazioni, individua l'ambito della cava Ex EGAF, per la quale è attivato il procedimento di estinzione, in cui si prevede di operare mediante Accordo pubblico-privato."*

**DATO ATTO** che l'art. 10 "Sabbia e ghiaia - Criteri per le autorizzazioni" del PRAC prevede (comma 9) che "Negli Ambiti estrattivi di Completamento VICENZA 2 e VICENZA-TREVISO l'autorizzazione alla coltivazione è subordinata al parere favorevole dell'Amministrazione Comunale.", e che pertanto l'effettuazione di una nuova attività di cava nel sito dell'ex Cava Egaf (ora Biasuzzi) sarebbe in ogni caso vincolata ad un esplicito assenso da parte del Comune di Rossano Veneto;

**RITENUTO** comunque opportuno che per il sito in questione il PRAC non preveda in alcun modo la possibilità di effettuare alcuna attività di cava, e rilevata pertanto la necessità di presentare un'osservazione al PRAC in parola, al fine di chiedere alla Regione Veneto:

a) che per il sito dell'ex Cava Egaf (ora Biasuzzi) di Rossano Veneto sia stralciata la classificazione di "cava non estinta" in quanto, pur essendo l'estinzione non formalmente dichiarata, l'attività di cava non viene più effettuata già da una decina d'anni, ed anzi la stessa Regione Veneto (vedi D.G.R. 3391 del 30/10/2007) ha già stabilito la necessità di porre in essere l'azione sostitutiva finalizzata all'estinzione della cava stessa;

b) che il medesimo sito sia escluso, per le motivazioni indicate al punto a), dall'ambito estrattivo di completamento "VICENZA-TREVISO", per il quale il PRAC consente di effettuare l'attività di cava per la coltivazione dei giacimenti di sabbia e ghiaia per un volume totale massimo autorizzabile di 0,8 milioni di mc, con i limiti e le condizioni indicate dall'art. 9 delle Norme Tecniche Attuative del PRAC stesso;

**RILEVATO** la D.G.R. n. 2015 del 04/11/2013, con la quale è stato adottato il PRAC, è stata pubblicata sul B.U.R. del 22/11/2013 e che pertanto il termine per la presentazione delle osservazioni (60 giorni), come previsto dalla predetta D.G.R., scade il 21/01/2014;

**VISTA** la L.R. 7 settembre 1982, n. 44;

**VISTO** il P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio) vigente;

**DELIBERA**

- 1) in riferimento al Piano Regionale Attività di Cava (PRAC) adottato, ai sensi della L.R. 44/1982, con deliberazione di Giunta Regionale n. 2015 del 04/11/2013, di presentare una apposita osservazione al fine di chiedere alla Regione Veneto:
  - a) che per il sito dell'ex Cava Egaf (ora Biasuzzi) di Rossano Veneto sia stralciata la classificazione di "cava non estinta" in quanto, pur essendo l'estinzione non formalmente dichiarata, l'attività di cava è cessata già da una decina d'anni, ed anzi la stessa Regione Veneto (vedi D.G.R. 3391 del 30/10/2007) ha già stabilito la necessità di porre in essere l'azione sostitutiva finalizzata all'estinzione della cava stessa;
  - b) che il medesimo sito sia escluso, per le motivazioni indicate al punto a), dall'ambito estrattivo di completamento "VICENZA-TREVISO", per il quale il PRAC consente di effettuare l'attività di cava per la coltivazione dei giacimenti di sabbia e ghiaia per un volume totale massimo autorizzabile di 0,8 milioni di mc, con i limiti e le condizioni indicate dall'art. 9 delle Norme Tecniche Attuative del PRAC stesso;il tutto come da allegato sub A) alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di incaricare il Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, di sottoscrivere e presentare l'osservazione in nome e per conto del Comune di Rossano Veneto;
- 3) di trasmettere l'osservazione sottoscritta dal Sindaco alla Regione Veneto, entro il termine utile per la presentazione (21/01/2014).

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

-VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile  
dell'Area Urbanistica / Edilizia Privata  
f.to *geom. Luca De Boni*

Il presidente illustra alla Giunta Comunale al proposta di deliberazione su estesa.

La giunta Comunale con votazione palese favorevole la approva.

Con separata votazione favorevole unanime altresì la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

## ALLEGATO A)

**Oggetto: L.R. 7 settembre 1982, n. 44. Osservazione al Piano Regionale Attività di Cava (PRAC) adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2015 del 04/11/2013.**

La sottoscritta dott.ssa Morena Martini, in qualità di sindaco pro-tempore del Comune di Rossano Veneto (Provincia di Vicenza), a seguito di apposita deliberazione di Giunta Comunale N. 4 del 17/01/2014 :

- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2015 del 04/11/2013 avente per oggetto "L.R. 7 settembre 1982, n. 44, Norme per la disciplina dell'attività di cava" e s.m.i. Adozione del Piano Regionale Attività di Cava (PRAC);  
- Visti gli elaborati che costituiscono il predetto PRAC, in particolare le Norme Tecniche Attuative (all. B alla D.G.R. n. 2015 del 04/11/2013) e la tavola 5.3.1 "Sabbia e Ghiaia – Ambiti Estrattivi" (parte all. C D.G.R. n. 2015 del 04/11/2013);  
- Preso atto che per il sito dell'ex Cava Egaf (ora Biasuzzi) di Rossano Veneto, il PRAC:

- classifica il medesimo sito tra le "cave non estinte";
- include il sito stesso nell'ambito estrattivo di completamento "VICENZA-TREVISO", per il quale è consentita l'attività di cava per la coltivazione dei giacimenti di sabbia e ghiaia per un volume totale massimo autorizzabile di 0,8 milioni di mc, con i limiti e le condizioni indicate dall'art. 9 delle Norme Tecniche Attuative del PRAC medesimo;

- Considerato che per il sito dell'ex Cava Egaf (ora Biasuzzi) di Rossano Veneto l'attività estrattiva è cessata già da una decina d'anni, dato che con decreto del Dirigente Regionale n. 55 in data 15/02/2005 è stata denegata la richiesta di proroga dei termini, avanzata dalla ditta titolare, per l'ultimazione dei lavori di coltivazione della cava;

- Considerato altresì che con il medesimo decreto del Dirigente Regionale la ditta titolare è stata diffidata ad eseguire entro un anno i seguenti i lavori:

- concludere la ricomposizione ambientale della cava come da progetto autorizzato e, per quanto concerne le riserve di materiale ancora presenti in cava, raccordare morfologicamente le medesime alla situazione presente al contorno, nelle forme in cui si trovano senza asportarle dal sito, e con modalità corrispondenti al progetto di sistemazione ambientale autorizzato per quanto riguarda il riporto di terreno vegetale e il rinverdimento;
- smantellare e rimuovere gli impianti di lavorazione del materiale, presenti nell'area di cava, fatto salvo quanto legittimato secondo disposizioni diverse da quelle previste dalla L.R. n. 44/1982;

- Considerato inoltre che con decreto del Dirigente Regionale n. 97 in data 12/05/2006, è stata denegata la richiesta di proroga dei termini di cui alla diffida contenuta nel Decreto n. 55/2005, ed è stato intimato alla ditta titolare, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 44/1982, di

provvedere entro quattro mesi ad eseguire quanto segue:

- ricomposizione ambientale della cava, come da progetto autorizzato e, per quanto concerne il residuale contesto di cava non completamente coltivato, raccordare morfologicamente il medesimo alla situazione presente al contorno, nelle forme in cui si trova senza lavori di estrazione e con modalità ricompositive corrispondenti al progetto di sistemazione ambientale per quanto riguarda il terreno vegetale e il rinverdimento;
- smantellamento e rimozione degli impianti e manufatti collocati nell'area di cava ed in contrasto con la ricomposizione ambientale dei luoghi stabilita, fatto salvo quanto legittimamente in essere in forza di norme, regolamenti o disposizioni diverse da quelle previste dalla L.R. n. 44/1982;

con espressa riserva, da parte della Regione Veneto, nel caso di inottemperanza a quanto intimato, di incameramento del deposito cauzionale e dell'attivazione dell'azione sostitutiva provvedendo d'ufficio, con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente, come previsto dal comma 4 dell'art. 25 della L.R. n. 44/1982;

- Precisato che la Regione Veneto, con propria deliberazione di Giunta Regionale n. 3391 del 30/10/2007 ha ritenuto opportuno incaricare, per ragioni di prossimità al sito estrattivo, il Comune di Rossano Veneto di porre in essere l'azione sostitutiva finalizzata all'estinzione della cava, in quanto in Ente in posizione più favorevole sul territorio per garantire l'adeguata assiduità di presenza durante la predisposizione e l'attuazione dell'azione sostitutiva;

- Considerato che a tutt'oggi la ricomposizione ambientale della cava non è stata attuata, a causa delle problematiche inerenti lo spostamento dell'impianto di betonaggio ubicato all'interno del sito, in particolare per quanto riguarda la legittimità di detto impianto, la quale è oggetto di contenzioso tra la Ditta e il Comune di Rossano Veneto (risulta tutt'ora pendente un ricorso avanti al T.A.R. del Veneto, presentato dalla ditta Biasuzzi);

- Evidenziato che l'Amministrazione Comunale, a parte le questioni legate alla legittimità del suddetto impianto, ha più volte manifestato l'intenzione che il sito in questione sia destinato ad usi diversi dall'attività di cava, con preferenza ad attività collettive di carattere sociale, ricreativo e/o sportivo;

- Richiamate le previsioni urbanistiche attuate dal Comune di Rossano Veneto a seguito dell'emanazione della L.R. 11/2004, nello specifico il P.A.T. approvato con conferenza dei servizi in data 23/04/2013, ratificata con Deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 683 del 14/05/2013, le cui N.T.A. (art. 3.4.1 "Le azioni strategiche") per il sito in questione prevedono la *"delocalizzazione dell'impianto di produzione di calcestruzzo situato nella cava di ghiaia ex-EGAF condotta dalla società Biasuzzi Concrete s.p.a. e Biasuzzi Cave s.p.a., con il conseguente recupero del sito a destinazioni sociali, collettive e sportive, di interesse sovra comunale"* e visto altresì quanto indicato dall'art. 2.5.12 "Cave" dello stesso, che recita: *"Il Pat perseguendo la finalità di riqualificare porzioni di territorio comunale soggette ad alterazioni, individua l'ambito della cava Ex EGAF, per la quale è attivato il procedimento di estinzione, in cui si prevede di operare mediante Accordo pubblico-privato."*;

- Dato atto che l'art. 10 "Sabbia e ghiaia - Criteri per le autorizzazioni" del PRAC prevede (comma 9) che *"Negli Ambiti estrattivi di Completamento VICENZA 2 e VICENZA-TREVISO l'autorizzazione alla coltivazione è subordinata al parere favorevole dell'Amministrazione Comunale."*, e che pertanto l'effettuazione di una nuova attività di cava nel sito dell'ex Cava Egaf (ora Biasuzzi) sarebbe in ogni caso vincolata ad un esplicito assenso da parte del Comune di Rossano Veneto;

- Ritenuto comunque opportuno che per il sito in questione il PRAC non preveda in alcun modo la possibilità di effettuare alcuna attività di cava;

Tutto ciò premesso e considerato;

### **CHIEDE**

in riferimento al Piano Regionale Attività di Cava (PRAC) adottato, ai sensi della L.R. 44/1982, con deliberazione di Giunta Regionale n. 2015 del 04/11/2013:

- a) che per il sito dell'ex Cava Egaf (ora Biasuzzi) di Rossano Veneto sia stralciata la classificazione di "cava non estinta" in quanto, pur essendo l'estinzione non formalmente dichiarata, l'attività di cava è cessata già una decina d'anni, ed anzi la stessa Regione Veneto (vedi D.G.R. 3391 del 30/10/2007) ha già stabilito la necessità di porre in essere l'azione sostitutiva finalizzata all'estinzione della cava stessa;
- b) che il medesimo sito sia escluso, per le motivazioni indicate al punto a), dall'ambito estrattivo di completamento "VICENZA-TREVISO", per il quale il PRAC consente di effettuare l'attività di cava per la coltivazione dei giacimenti di sabbia e ghiaia per un volume totale massimo autorizzabile di 0,8 milioni di mc, con i limiti e le condizioni indicate dall'art. 9 delle Norme Tecniche Attuative del PRAC stesso.

In Rossano Veneto, 20/01/2014.

**Il Sindaco**  
**del Comune di Rossano Veneto**  
*dott.ssa Morena Martini*

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

**IL PRESIDENTE**  
**F.TO MARTINI Dott.ssa Morena**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.TO ZANON Dott. Giuseppe**

-----  
**N. 50 Reg. Pubbl.**

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **20/01/2014** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Li **20/01/2014**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.TO ZANON Dott. Giuseppe**

-----  
**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **É DIVENUTA ESECUTIVA** il ..... ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. **18 agosto 2000, n. 267.**

\* ..... nei suoi confronti è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di sospensione/annullamento

per cui la stessa **É DIVENUTA ESECUTIVA** il ..... ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Li .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
.....